



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTO l'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che mantiene, tra l'altro, in capo allo Stato, le funzioni e i compiti relativi al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che, pertanto, non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore;

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190, Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l'articolo 1, comma 71, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 che stabilisce per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023" che, in attuazione del predetto disposto legislativo, ha istituito il capitolo di bilancio n. 1694 "Somme per il sostentamento degli istituti autonomi case popolari ed enti con finalità sociali" con una dotazione di 1 milione di euro;

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attività amministrativa e la gestione n. 13 del 13 gennaio 2021 con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2021 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di nomina del Prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzione dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 5, ai sensi del quale il "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" è ridenominato "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" e le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" e "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" e "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina del Prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi del citato articolo 5 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22;

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 2 marzo 2021 prot.n. 5685 P-4 3.30.1 ha richiesto un parere circa l'opportunità di un intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri nel giudizio di legittimità costituzionale avverso, tra gli altri, l'articolo 1, comma 71, della legge n.178 del 30 dicembre 2020, promosso dalla regione Campania con ricorso notificato in data 1 marzo 2021;

VISTA la nota dell'Ufficio Legislativo del 31 marzo 2021 prot. n. 12306 trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento gli affari giuridici e legislativi, Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica, la quale, in risposta alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 prot.n. 5685 P-4 3.30.1 in premessa, fornisce il motivato parere sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato dalla regione Campania;

RITENUTO opportuno procedere nel senso indicato dal predetto Ufficio Legislativo alla predisposizione di una bozza di decreto di ripartizione con criteri e metodologie da condividere con le regioni ed enti locali attraverso l'acquisizione di una intesa in Conferenza unificata;

RITENUTO opportuno, ai fini della ripartizione del fondo, assegnare un contributo in forma forfettaria a ciascuna regione sufficiente per sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia;

RITENUTO opportuno, al fine di rispettare il principio di leale collaborazione nella fase della disciplina attuativa, adottare criteri di ripartizione del fondo già condivisi con le regioni, quali in particolare quelli definiti nell'ambito del programma integrato di edilizia residenziale sociale di cui alla delibera C.I.P.E. del 22 dicembre 2017, n. 127, nello specifico costituiti dagli indicatori del disagio abitativo e dai relativi pesi indicati al punto 4.1 della medesima delibera C.I.P.E.:

- a) popolazione residente da ultimo aggiornamento ISTAT - peso 20 per cento;
- b) numero di domande di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata in essere al 1 gennaio 2016 - peso 40 per cento;
- c) famiglie in affitto da ultimo aggiornamento ISTAT - peso 40 per cento;

PRESO ATTO, in prima istanza, delle percentuali di ripartizione stabilite, in attuazione del predetto punto 4.1 della delibera C.I.P.E. n. 127/2017, dall'allegato 3 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2019, risultanti dai dati comunicati dalle regioni e dai dati aggiornati da censimenti ISTAT;

PRESO ATTO che la conseguente ripartizione effettuata adottando le percentuali stabilite dal citato allegato 3 del D.M. del 4 luglio 2019 determina per alcune regioni (Valle d'Aosta, Friuli V.G.,



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna) importi insufficienti per sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia;

RITENUTO opportuno procedere ad una rideterminazione della ripartizione del fondo, con assegnazione di un contributo minimo pari ad euro 35.400,00, da cui consegue che nei casi in cui l'applicazione delle percentuali di cui al citato allegato 3 del D.M. 4 luglio 2019 determina un importo da assegnare alla regione inferiore al predetto minimo, esso è innalzato fino ad euro 35.400,00, mentre in tutti gli altri casi in cui l'importo, determinato sempre tramite l'applicazione delle percentuali di cui al citato allegato 3 del D.M. 4 luglio 2019, è superiore al contributo minimo, esso è ridotto del 20%;

Acquisita l'intesa, Rep. Atti n. 60/CU, espressa dalla Conferenza unificata in data 17 giugno 2021.

DECRETA:

Articolo 1

E' approvata la seguente ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n.178 del 30 dicembre 2020, pari ad 1 milione di euro, allocate sul capitolo di bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 1694, finalizzate a sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonché' gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia:



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

REGIONI	PESO TOTALE REGIONALE percentuale di riparto di cui all'allegato 3 del D.M. 04.07.2019	IMPORTO determinato applicando la percentuale di riparto di cui all'allegato 3 del D.M. 04.07.2019	RIPARTIZIONE DEL FONDO Art.1 comma 71 Legge 178/2020
			con assegnazione del minimo di euro 35.400,00; gli importi superiori ad euro 35.400,00 sono calcolati riducendo del 20% gli importi determinati applicando la percentuale di riparto di cui all'allegato 3 del D.M. 04.07.2019
PIEMONTE	0,083979493	83.979,49	67.000,00
VALLE D'AOSTA	0,001801758	1.801,76	35.400,00
LOMBARDIA	0,190978915	190.978,92	152.000,00
Prov. Aut. TRENTO	0,010019703	10.019,70	0,00
Prov. Aut. BOLZANO	0,012468247	12.468,25	0,00
VENETO	0,064315766	64.315,77	51.000,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	0,023369446	23.369,45	35.400,00
LIGURIA	0,030346490	30.346,49	35.400,00
EMILIA ROMAGNA	0,083541402	83.541,40	66.000,00
TOSCANA	0,068256161	68.256,16	54.000,00
UMBRIA	0,012801518	12.801,52	35.400,00
MARCHE	0,019523412	19.523,41	35.400,00
LAZIO	0,087362019	87.362,02	70.000,00
ABRUZZO	0,013050275	13.050,28	35.400,00
MOLISE	0,002468542	2.468,54	35.400,00
CAMPANIA	0,085844625	85.844,63	69.000,00
PUGLIA	0,056494121	56.494,12	45.000,00
BASILICATA	0,009724137	9.724,14	35.400,00
CALABRIA	0,029723566	29.723,57	35.400,00
SICILIA	0,090585787	90.585,79	72.000,00
SARDEGNA	0,023344617	23.344,62	35.400,00
	1	1.000.000,00	1.000.000,00



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Articolo 2

Le risorse assegnate di cui al precedente articolo 1 sono destinate a sostenere i costi per attività tecniche e prestazioni professionali da esternalizzare anche in forma di cofinanziamento.

Articolo 3

1. Entro 180 giorni, decorrenti dall'avviso in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da intendersi come termine perentorio ed improrogabile, ciascuna regione procede ad inviare al medesimo Ministero – Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali copia del provvedimento con il quale sono individuati il soggetto o i soggetti selezionati cui assegnare le risorse di cui al precedente articolo 1, con l'indicazione della localizzazione e tipologia di attività tecnica e prestazione professionale da esternalizzare;
2. Entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente punto 1, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione per l'edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali, si procederà all'approvazione delle proposte selezionate dalle regioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del soggetto e o dei soggetti prescelti con il relativo contributo da assegnare.

Articolo 4

A seguito dell'avvenuta registrazione presso gli organi di controllo del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al precedente articolo 3, punto 2, la Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali procederà al trasferimento a ciascuna regione del contributo statale secondo le seguenti modalità:

- a) 80 % del contributo assegnato, previa comunicazione da parte della regione del nominativo del RUP incaricato dalla regione e del numero di conto corrente vincolato a specifica destinazione a tal fine acceso dalla medesima regione;
- b) il restante 20% a seguito della presentazione da parte del RUP regionale del report conclusivo, in formato pdf editabile ai fini della divulgazione sul sito istituzionale del Ministero, finalizzato ad illustrare in sintesi i risultati delle attività e prestazioni professionali esternalizzate espletate, con la quantificazione a consuntivo del contributo statale da riconoscere al soggetto o ai soggetti assegnatari.

Articolo 5

A seguito di verifica in sede di rendicontazione, preliminare all'erogazione del saldo, le somme erogate e non utilizzate ovvero non ammesse a finanziamento statale, devono essere versate da parte



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

dell'Ente beneficiario all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità per tempo comunicate dalla Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali.

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Prof. Enrico Giovannini